



*LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO  
E GLI ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI*

*a cura del Gruppo di studio sull' "Antiriciclaggio"*

*Coordinatore : Giuseppina Spanò*

*Componenti : Salvatore La Licata*

*Giuseppe Nuccio*

*Chiara Piumelli*

*Pietra Schillaci*

*Claudia Scuderi*

*Sebastiano Scuderi*

*Il Gruppo di studio sull'antiriciclaggio dell'ODCEC di Palermo, nell'ambito dell'attività di studio ed approfondimento del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231, ha voluto individuare alcuni aspetti di maggiore interesse nello svolgimento dell'ordinaria attività professionale, per trattarli organicamente in un unico documento ad uso dei Colleghi .*

*La scelta è subito ricaduta sulla parte del citato provvedimento legislativo “ Degli Obblighi “ relativi alla Clientela , trattata nel Titolo II , nonché sulle “ Comunicazioni “ di cui all'art.51 e sulla misura delle Sanzioni penali ed amministrative previste negli artt. da 55 a 58 , argomenti che sono apparsi tra loro strettamente correlati .*

*La trattazione che segue, quindi, vuole riassumere gli aspetti di cui sopra , con l'auspicio di offrire ai Colleghi un documento utile ed interessante per il rispetto della normativa sull'Antiriciclaggio.*

L'adeguata verifica della clientela insorge in capo al professionista nei seguenti casi (art. 16 d.lgs. 231/2007 ):

- a. per le prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b. per le prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore 15.000 euro, effettuate anche in più operazioni che possano però considerarsi collegate tra loro per realizzare il frazionamento di un'operazione unitaria sotto il profilo economico;
- c. per le prestazioni di valore indeterminato o indeterminabile;
- d. se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
- e. se vi sono dubbi sui dati ottenuti ai fini dell'identificazione del cliente.

Non insorge alcun obbligo di adeguata verifica della clientela per il professionista nei seguenti casi: (art. 12 c. 3):

1. Mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
2. Adempimenti in materia di amministrazione del personale.

### **Ambito Applicativo (Art. 18 D.Lgs. 231/2007)**

Gli adempimenti per i professionisti consistono nelle seguenti attività :

- a. identificazione del cliente e verifica dell'identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b. identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica dell'identità dello stesso;
- c. ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d. svolgimento di un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

### **Il contenuto dell'obbligo**

Al fine di agevolare gli adempimenti all'interno degli studi professionali, il CNDCEC ha predisposto un documento: "Linee guida per l'adeguata verifica della clientela"; il documento del CNDCEC, nell'ultima stesura del mese di luglio 2011, definisce le seguenti fasi

1. individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse);
2. scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata);
3. individuazione del cliente e del titolare effettivo;
4. applicazione dell'approccio basato sul rischio;
5. istituzione del fascicolo della clientela;
6. controllo costante sul cliente.

### **Modalità di identificazione del cliente e del titolare effettivo (art.19 d.lgs. 231/07)**

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente è svolta, in sua presenza, anche attraverso dipendenti o collaboratori del professionista, mediante un documento d'identità non scaduto ai sensi degli artt. 1 e 35 del DPR 445/2000 e art 3 dell'Allegato tecnico, al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Nel caso in cui l'identificazione del cliente venga effettuata da un dipendente/collaboratore, la responsabilità di tale adempimento permane comunque in capo al Professionista.

Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, in relazione a persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

L'identificazione del titolare effettivo avviene per mezzo di pubblici registri, elenchi, atti, documenti conoscibili da chiunque o altresì attraverso richiesta diretta ai propri clienti<sup>1</sup>, e tende ad individuare la persona fisica (o le persone fisiche):

per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività;

che possiede o controlla, in ultima istanza, un'entità giuridica.

In caso di società si tratta della persona fisica ( o le persone fisiche ) che:

---

<sup>1</sup> L'art. 19 c. 1 lett. b prevede che le informazioni possano essere ottenute anche "in altro modo" senza però fornire ulteriori chiarimenti. La formulazione generica della norma non si presta a delimitare l'ambito d'azione del professionista, lasciando incerti anche i confini di un'eventuale responsabilità dello stesso.

1. ha il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale pari al 25 per cento più uno delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, purchè non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato;
2. esercita in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

In caso di **entità o istituti giuridici** finalizzati ad amministrare e distribuire fondi come le fondazioni ed i trust:

1. Se il beneficiario è già stato determinato, si tratta della persona fisica ( o le persone fisiche ) che beneficia del 25% o più del patrimonio;
2. Se il beneficiario non è stato ancora determinato, si tratta della categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'entità o l'istituto giuridico;
3. In mancanza di beneficiari, la persona fisica ( o le persone fisiche ) che esercita un controllo sul 25% o più del patrimonio.

**Nel caso in cui il cliente omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale l'operazione è eseguita o fornisce false informazioni sullo stesso, è punito con la reclusione da 6 mesi ad un anno e con l'ammenda da € 500 ad € 5.000.**

### **Tempistica degli obblighi di adeguata verifica della clientela**

Per i clienti acquisiti dal professionista, le informazioni relative ai dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale questo opera, devono essere registrate *nell'archivio unico*, che può essere sia cartaceo che informatico, tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo:

- all'accettazione dell'incarico professionale;
- all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, per le variazioni;
- al termine della prestazione professionale (nei casi in cui la prestazione sia di breve durata).

### **Il controllo costante del cliente (art. 19 d.lgs. 231/2007)**

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata dello stesso; ciò al fine di verificare che tali transazioni siano compatibili con il profilo del cliente, con le attività commerciali dallo stesso svolte, con il suo profilo di rischio, tenuto conto anche della provenienza dei fondi ove sorga il dubbio sulla loro liceità.

Tale controllo costante impone in altre parole al Professionista da un lato, di verificare costantemente le transazioni effettuate dal cliente e dall'altro, di aggiornare periodicamente i dati ad esso riferibili, acquisiti in occasione della sua identificazione.

Al fine di ridurre l'incertezza circa le modalità di adempimento dell'obbligo, le "Linee guida" del CNDCEC elencano alcune attività che il professionista o un suo dipendente/collaboratore può svolgere:

- Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire, sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
  - la scadenza dei documenti di identificazione,
  - il termine per il rinnovo delle cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti od atti, altri elementi ritenuti utili dal professionista;
  - prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
  - istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
  - annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

L'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico. In altre parole non esiste alcun obbligo per il Professionista di effettuare attività di accertamento.

Sulla base degli esiti del suddetto controllo, il Professionista potrà:

- mantenere il livello di controllo costante del cliente;
- aggiornare il fascicolo del cliente acquisendo ulteriore documentazione;
- modificare il profilo di rischio e quindi la periodicità del controllo;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuita al cliente (semplificato, rafforzato o ordinario).

#### A) GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI (art. 25 d.lgs. 231/2007)

Ambito soggettivo e oggettivo di esonero.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si applicano in presenza di:

1. **requisiti soggettivi** quando il cliente del professionista appartiene a una determinata categoria: intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario;
2. **requisiti oggettivi** che riguardano determinate categorie di prodotti: contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica.

In alcuni casi il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare l'applicazione in tutto o in parte degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio di proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi o oggettivi sopra indicati, il Professionista deve pur sempre effettuare l'identificazione del cliente, come previsto nel punto a) degli obblighi ordinari, ad eccezione degli uffici della Pubblica Amministrazione come specificato al comma 3.

La semplificazione riguarda pertanto soltanto i punti di cui alle lettere b (identificazione del titolare effettivo), c (informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dalla prestazione professionale) e d (controllo costante nel corso della prestazione professionale), in quanto tali adempimenti non dovranno essere espletati.

Ai sensi dell'art. 25 c. 5 non è tuttavia possibile applicare gli obblighi semplificati qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie.

#### B) GLI OBBLIGHI RAFFORZATI (art. 28 d.lgs. 231/2007)

L'art. 28 prevede l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in generale in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in alcuni casi specifici:

- cliente non fisicamente presente;
- PEP (persone politicamente esposte), sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'art. 1 dell'Allegato tecnico al d.lgs. 231/2007.

Nel caso in cui si verifichi almeno una delle condizioni di cui sopra il Decreto non prevede specifici adempimenti, ma richiede implicitamente un comportamento più vigile del Professionista.

Pertanto in riferimento ai singoli obblighi di adeguata verifica il Professionista dovrà procedere come appresso esplicitato:

1. identificazione del titolare effettivo: non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente in sede di adeguata verifica, ma procedere comunque a controlli più approfonditi ed a riscontri documentali mediante ad es. visure camerali, iscrizione a pubblici registri, ecc.
2. Ottenimento di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale: tali informazioni dovranno essere attentamente esaminate e messe in relazione con gli esiti dell'analisi del profilo di rischio (secondo l'approccio basato sul rischio di cui si parlerà più avanti)
3. Svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale: in tal caso sarà opportuno effettuare il controllo costante ad intervalli di tempo più ravvicinati e in modo più approfondito.

### **L'obbligo di astensione (art. 23 d.lgs. 231/2007)**

1. Il professionista che **non è in grado di rispettare l'obbligo di adeguata verifica** della clientela non può instaurare il rapporto con il cliente, ovvero deve porre fine al rapporto già in essere ed eventualmente effettuare la segnalazione alla UIF.
2. Il professionista deve astenersi dall'eseguire **operazioni che ritiene sospette** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e deve inviare immediatamente la segnalazione alla UIF. Ove l'astensione non sia possibile (obbligo di legge di ricevere l'atto, operazione non rinviabile), il professionista dovrà eseguire l'operazione e immediatamente dopo informare la UIF.
3. Il professionista deve astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi da individuare col decreto di cui al comma 7-bis dell'art.28.

### **L'esecuzione da parte di terzi (artt. 29 ss. d.lgs. 231/2007)**

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ad eccezione del controllo costante nel corso della prestazione professionale, possono essere demandati:

1. a banche e ad enti creditizi e finanziari;
2. a professionisti e revisori dei conti.

La responsabilità per l'adempimento dell'obbligo permane in capo al professionista obbligato.

Gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona.



## L'approccio basato sul rischio (art. 20 d.lgs 231/2007)

Approfondimenti:

- DM Giustizia del 16/04/2010 - Indicatori di anomalia per Professionisti
- Provvedimento UIC del 24/02/2006 – Allegato C

L'adeguata verifica del cliente deve essere condotta dal Professionista in relazione al livello di rischio soggettivo (del cliente) od oggettivo (dell'operazione o prestazione).

La valutazione del rischio deve essere effettuata nei confronti di tutti i clienti, compresi quelli già acquisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007.

I Professionisti devono poter dimostrare alle autorità competenti di cui all' articolo 7, ovvero agli Ordini Professionali, la valutazione svolta del profilo di rischio del cliente e la conseguente adozione di misure ad esso adeguate.

Sarà dunque necessario dimostrare di aver esaminato il cliente e l'operazione secondo:

1. **Criteri Generali** di cui all'art. 20 D.Lgs. 231/2007 (per la valutazione del rischio)
2. **Indicatori di Anomalia** di cui al DM Giustizia del 16/04/2010 (per l'individuazione di operazioni sospette)
3. **Schemi e Modelli di Anomalia** emanati dalla UIF (per l'individuazione di operazioni sospette)

1. CRITERI GENERALI di valutazione del rischio

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano i seguenti criteri generali:

**a. con riferimento al cliente:**

- 1) natura giuridica;
- 2) prevalente attività svolta;
- 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

**b. con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:**

- 1) tipologia;
- 2) modalità di svolgimento;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Il CNDCEC nelle “Linee Guida” ha elaborato due schede base da completare con dei valori tendenti a misurare il rischio.

2. INDICATORI DI ANOMALIA per la individuazione di operazioni sospette.

In adempimento alla delega contenuta nell’art. 41, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 231/2007, è stato emanato il Decreto del Ministro della Giustizia 16 aprile 2010 che identifica gli indicatori di anomalia ai quali possono fare riferimento professionisti e revisori contabili per individuare le operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Prima dell’emanazione del suddetto Decreto si ricorreva ancora unicamente alle disposizioni applicative dell’UIC del 24 febbraio 2006, ed in particolare agli indici di anomalia contenuti nell’allegato C di tale provvedimento.

Gli indicatori di anomalia individuati nel DM del 16/04/2010 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- A. Indicatori di anomalia connessi al cliente;
- B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
- C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione;
- D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e all’amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi;
- E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati;
- F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

Tale elenco, già notevolmente ricco di “fattispecie sospette”, non è tuttavia da considerarsi esaustivo; dispone infatti l’art. 3 del DM del 16/04/2010 che *“L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta”*

3. SCHEMI E MODELLI DI ANOMALIA per la individuazione di operazioni sospette

Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, emanati dalla UIF (art. 3 comma 9 DM Giustizia 16/04/2010)

Ad oggi sono stati elaborati i seguenti schemi e modelli dalla UIF ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 in relazione ad alcune specifiche operazioni:

- Comunicazione UIF del 24.09.2009 - **Imprese in crisi e usura**;
- Comunicazione UIF del 13.10.2009 - **Conti dedicati**;
- Comunicazione UIF del 05.02.2010 - **Frodi informatiche**;
- Comunicazione UIF del 15.02.2010 - **Operatività connessa con il rischio di frode della iva intracomunitaria**;
- Comunicazione UIF del 24 Febbraio del 24-02-2010 - Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (cd. "scudo fiscale").
- Comunicazione UIF del 08.07.2010 - **Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici**.
- Comunicazione UIF del 18-01-2011 - **Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing**
- Comunicazione UIF del 09-08-2011 - **Operatività riconducibile all'usura**

### **Comportamenti da adottare per l'Adeguata Verifica della Clientela in funzione del livello di rischio emerso dalla analisi del cliente e dell'operazione**

A seguito dell'esame del profilo di rischio del cliente/operazione, il Professionista determinerà il livello di rischio ad esso collegato.

Potranno verificarsi le seguenti situazioni, individuate nelle Linee Guida per l'adeguata verifica della Clientela emanate dal Consiglio Nazionale:

1. **Rischio basso** perché il soggetto cliente o l'oggetto della prestazione rientrano tra quelli indicati all'art. 25 del D.Lgs 231/2007 → in tal caso occorrerà identificare del cliente, ma si potrà evitare di:
  - Identificare il titolare effettivo
  - Acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione
  - svolgere il controllo costante
2. **Rischio Basso** → Modalità ordinarie di adeguata verifica ed aggiornamento del controllo costante
3. **Rischio medio** → Modalità ordinarie e maggiore attenzione su controllo costante che dovrà avvenire con maggiore frequenza
4. **Rischio alto** → Modalità rafforzate e controllo costante continuo e rafforzato
5. **Impossibilità di valutare il grado di rischio** per assenza dei dati e delle informazioni necessarie → Obbligo di astensione

## **OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE (ART. 36 D.LGS 231/2007)**

Il Professionista deve assolvere gli obblighi di registrazione mediante la conservazione dei documenti e delle informazioni acquisite e la loro registrazione nell'Archivio Unico Informatico.

### **1. Conservazione documenti ed informazioni - Fascicolo del cliente**

Il Professionista deve conservare per 10 anni:

- la copia dei documenti richiesti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica (10 anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale):
  - documenti di identità, codice fiscale e Partita Iva del cliente;
  - documenti acquisiti per la verifica del potere di rappresentanza (es visure camerali, verbali di nomina ecc.)
  - documenti acquisiti per l'individuazione del titolare effettivo (es. estratti pubblici registri al fine di risalire alla struttura di proprietà e di controllo del cliente, documento di identità ove acquisito, ecc)
- gli originali o le copie (aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari) dei documenti relativi al rapporto continuativo ed alla prestazione professionale (10 anni dall'esecuzione della prestazione o dalla cessazione del rapporto);
- la lettera di incarico relativa al rapporto continuativo o alla prestazione professionale;
- documentazione relativa alla cessazione della prestazione (revoca incarico);
- le dichiarazioni fornite dal cliente al Professionista per consentirgli:
  - di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (art 21) (il cliente deve dichiarare se agisce per sé o per conto di terzi)
  - di identificare il titolare effettivo (art 21)
  - di acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione;
- documentazione giustificativa dell'adozione di obblighi semplificati di adeguata verifica (ad es. attestazione ex art. 30) o rafforzati (controlli più approfonditi svolti in caso di cliente non presente o PEP);
- schede di valutazione del rischio:
  - A – aspetti connessi al cliente
  - B – aspetti connessi all'operazione

- gli estremi delle operazioni di importo pari o superiore ad € 15.000,00 (data, causale, importo, tipologia dell'operazione, mezzi di pagamento e dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.);
- ogni altro documento che il Professionista abbia ritenuto utile acquisire al fine di assolvere i proprio obblighi di adeguata verifica.

I documenti potranno essere conservati in formato cartaceo o informatico, nel rispetto delle prescrizioni di cui al DL 185/2008 art. 16 comma 12 (firma digitale e marca temporale).

## **2. Registrazione dei dati**

### DOVE

Per assolvere gli obblighi di registrazione i Professionisti possono istituire:

- un **archivio** da tenersi con mezzi informatici (art. 38 comma 1)
- il **registro** della clientela (art. 38 comma 2) numerato progressivamente e siglato in ogni pagina, con indicazione nell'ultima pagine del numero delle pagine totali e l'apposizione della firma al momento dell'istituzione.

Tale registro non può essere a fogli mobili.

Solo in questo secondo caso i dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.

In caso di svolgimento dell'attività in più sedi potranno essere istituiti altrettanti archivi o registri.

### COSA

Il Professionista deve registrare nell'Archivio Unico i seguenti dati ed informazioni relativi ai clienti ed operazioni per i quali si applicano obblighi ordinari o rafforzati di adeguata verifica:

- le complete generalita' (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale , gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
- i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
- l'attivit  lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- la data dell'avvenuta identificazione;
- la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

### QUANDO

Le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale o dalla conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale (quest'ultima possibilità riguarda le sole prestazioni di durata istantanea o comunque molto breve).

## **OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**

Quando, sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dello svolgimento della propria attività, il Professionista venga a conoscenza o abbia sospetto di violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs 231/2007 compiute da propri clienti, sarà tenuto agli obblighi di segnalazione di cui al Capo III del titolo II.

### **Obblighi di segnalazione (art. 41)**

In caso di operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento al terrorismo i Professionisti devono:

- Inviare, quando ne vengono a conoscenza, alla UIF (tramite il portale della Banca d'Italia sul quale i segnalanti dovranno preventivamente registrarsi), una “segnalazione di operazione sospetta”, senza ritardo e se possibile prima di eseguire l'operazione.

Il sospetto è desunto dagli indicatori di anomalia emersi in occasione dell'analisi del rischio, ma comunque **in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta.**

- Astenersi dal compiere l'operazione fino alla effettuazione della segnalazione; tale divieto non opera nel caso che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Tali segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza.

È fatto divieto al Professionista tenuto alla segnalazione e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

Non costituisce violazione del suddetto divieto di comunicazione il tentativo di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale.

### **Obblighi di Comunicazione (art. 51)**

In caso di violazione delle disposizioni relative alle limitazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore i Professionisti devono trasmettere una Comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla “ Guardia di Finanza la quale , ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ( art.8 c. 7 D.L. 16 - 2012 ) “ .

Il decreto MEF del 17.11.2011, attribuisce :

- alle Ragionerie di Stato territorialmente competenti, le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio di cui all'art.58 ( per l'art.49 , anche di ammontare maggiore di 250.000 - non oblabile ) ; la RTS di Messina e' quella competente per la provincia di Palermo ;

- alla Direzione V del Dipartimento del Tesoro, le funzioni in materia di definizione dei procedimenti di cui all'art. 49 , già avviati e di importo superiore a € 250.000 – non oblabili , per p.v.c. pervenuti al 31.8.2011 .

Le immediate comunicazioni alla Guardia di Finanza, nonchè all'Agenzia delle Entrate, dovranno essere regolamentate con apposito provvedimento.

Vedasi in ultima pagina un prontuario di sintesi degli adempimenti fin qui trattati.

## **Controlli e Sanzioni**

Il controllo del rispetto degli adempimenti in materia di antiriciclaggio da parte dei Professionisti è demandato al “*Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza*”. Tali poteri sono estesi anche ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria abbia delegato l'assolvimento di tali compiti.

Le violazioni delle disposizioni relative agli obblighi di cui al Decreto 231/2007 sono sanzionate come indicato nella seguente tabella, distinguendo tra:

- violazioni degli obblighi da parte dei Professionisti in relazione allo svolgimento del proprio lavoro e
- violazioni degli obblighi antiriciclaggio da parte di qualsiasi soggetto .

<b>Sanzioni applicabili ai Professionisti</b>		
<b>Violazione</b>	<b>Sanzioni Penali - Art. 55</b>	<b>Comma</b>
violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela (Titolo II Capo I)	Multa da 2.600 a 13.000 euro	1
Omissione della registrazione di cui all'articolo 36, ovvero registrazione tardiva o incompleta	Multa da 2.600 a 13.000 euro	4
Violazione da parte dei soggetti incaricati del controllo di gestione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2	Reclusione fino a un anno e Multa da 100 a 1.000 euro	5
Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Multa da 5.200 a 26.000 euro	6
Violazione del divieto di comunicazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o dell'esito della segnalazione	Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro	8
<b>Violazione</b>	<b>Sanzioni amministrative - Art. 57</b>	<b>Comma</b>
violazione del divieto di instaurare o proseguire un rapporto continuativo, o eseguire operazioni o prestazioni nei confronti di società fiduciarie, trust, società anonime aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis	- violazione < 50.000 -> sanzione € 5.000	1 ter
	- violazione > 50.000 -> sanzione dal 10% al 40%	
	- importo non determinabile -> da 25.000 a 250.000 euro	
L'omessa istituzione dell'A.U. o del registro della clientela	sanzione da 5.000 a 50.000 euro	3
l'omessa segnalazione di operazioni sospette	sanzione dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata	4
	Nei casi più gravi pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale	
violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF	sanzione da 5.000 a 50.000 euro	5
<b>Violazione</b>	<b>Sanzioni amministrative - Art. 58</b>	<b>Comma</b>
Mancato inoltro della Comunicazione al MEF entro 30 gg da parte dei Professionisti che, nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni relative all'uso del contante (articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e articolo 50 )	sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo o del saldo o del conto.	7
	Sanzione minima € 3.000	7 bis



<b>Sanzioni applicabili a chiunque compia la violazione</b>		
<b>Violazione</b>	<b>Sanzioni Penali - Art. 55</b>	<b>Comma</b>
chi omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false	Reclusione da sei mesi a un anno e Multa da 500 a 5.000 euro	2
chi non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false	Arresto da sei mesi a tre anni e Ammenda da 5.000 a 50.000 euro	3
Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione	Reclusione da un anno a due anni e Multa da 1.000 a 10.000 euro	6
<b>Violazione</b>	<b>Sanzioni amministrative - Art. 57</b>	<b>Comma</b>
il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (provvedimento ex articolo 6, comma 7, lettera c)	sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro	1
<b>Violazione</b>	<b>Sanzioni amministrative - Art. 58</b>	<b>Comma</b>
violazioni dell'articolo 49, commi 1 (divieto trasferimento denaro contante o libretti al portatore $\geq 1.000$ ), 5 (obbligo di emissione assegni $\geq 1.000$ non trasferibili), 6 (obbligo di girare assegni a "me stesso" unicamente per l'incasso) e 7 (obbligo emissione ass.circolari, vaglia postali e cambiali con indicazione nome del beneficiario)	sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.	1
	Sanzione minima € 3.000.	7 bis
	Se l'operazione è > € 50.000 sanzione dal 5% al 40%	7 bis
violazione dell'articolo 49, comma 12 secondo cui Il saldo dei libretti di deposito al portatore deve essere < 1.000 euro	sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo.	2
	Sanzione minima € 3.000.	7 bis
	Se l'operazione è > € 50.000 sanzione dal 30% al 60%	7 bis
violazione dell'articolo 49, commi 13 (obbligo di estinzione o riduzione del saldo dei libretti al portatore $\geq 1.000$ ) e 14 (obbligo di comunicare entro 30 gg a Banche o Posta il cessionario di libretti al portatore)	sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo.	3
	Sanzione minima € 3.000.	7 bis
	Se l'operazione è > € 50.000 sanzione dal 15% al 30%	7 bis
	Per violazioni riguardanti libretti al portatore con saldo < 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.	7 bis
Violazione art. 50 comma 1 (divieto di apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia)	sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo.	5
	Sanzione minima € 3.000	7 bis
Violazione art. 50 comma 2 (divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri)	sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo.	6
	Sanzione minima € 3.000	7 bis

## Breve riepilogo degli obblighi di cui al D. Lgs 231/2007

<b>Obblighi di adeguata verifica art 16</b>
QUANDO

- prestaz. profess. riguardante mezzi di pagamento, beni od utilità  $\geq$  € 15.000
  - operazione di valore indeterminato o indeterminabile
  - sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
- dubbi su veridicità o adeguatezza dati ottenuti per l'identificazione del cliente

Obblighi semplificati	Obblighi Ordinari	Obblighi rafforzati
QUANDO	QUANDO	QUANDO
- Cliente pubblica amministrazione - cliente ente creditizio o finanziario italiano o comunitario - cliente ente creditizio o finanziario extracomunitario con obblighi equivalenti - prodotto tra quelli indicati all'art. 25, comma 6	In tutti gli altri casi	- rischio elevato - cliente non fisicamente presente - persone politicamente esposte (solo se residenti in un altro Stato)

MODALITA' DI ASSOLVIMENTO	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO	MODALITA' DI ASSOLVIMENTO
• identificare il cliente (per le Pubbliche Amministrazioni vedasi art. 25 c. 3 e Linee Guida CNDCEC)	• identificare e verificare il cliente; • identificare e verificare il titolare effettivo; • ottenere informazioni su scopo e natura della prestazione professionale; • svolgere un controllo costante	• identificazione e verifica identità del cliente con documenti e dati supplementari; • identificare il titolare effettivo; • ottenere informazioni su scopo e natura della prestazione professionale; • svolgere un controllo continuo e rafforzato

<b>Obblighi di Registrazione</b>
MODALITA' DI ASSOLVIMENTO

**Conservazione documenti** -> Fascicolo Cliente

**Registrazione dati** -> - Archivio Unico Informatico o  
- Registro della Clientela

**NO** - In caso di applicazione di obblighi semplificati

QUANDO
entro 30 gg da:
- accettazione dell'incarico professionale - conoscenza di altre informazioni - termine della prestazione professionale (nel caso di prestazioni di brevissima durata)

## **Obblighi di Segnalazione**

Segnalazione (art. 41)

Comunicazione (art. 51)